



CITTÀ DI POTENZA

Gabinetto del Sindaco

Prov. n. 45/2018 del Registro dei Provvedimenti del Sindaco

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO DI BIVACCO SU STRADE E AREE PUBBLICHE
O AD USO PUBBLICO PER IL PERIODO 26 – 30 MAGGIO 2018

IL SINDACO

Premesso che in occasione della ricorrenza di San Gerardo, Patrono di Potenza, e degli eventi legati alla Storica Parata dei Turchi, la Città di Potenza diviene meta di una moltitudine di persone che, per i motivi più vari, allestiscono, in particolare nelle aree del Centro Storico e di Viale Dante, bivacchi ed accampamenti realizzati con tende e strutture precarie similari;

Considerato che tali fenomeni:

- costituiscono forme di occupazione abusiva di suolo pubblico di cui vengono limitati e compromessi l'accesso e la fruizione da parte della collettività;
- possono essere fonte di pericolo e di rischio per l'incolumità, per l'igiene e per la sanità pubbliche;
- possono associarsi a forme di danneggiamento dei beni pubblici e privati;
- possono agevolare l'insorgere di schiamazzi e di episodi che turbano la quiete pubblica con conseguente compromissione della qualità della vita dei residenti delle aree interessate dai fenomeni;
- arrecano danno all'immagine e al decoro della Città capoluogo di Regione;

Ritenuto, quindi, opportuno e indispensabile, in occasione della ricorrenza e degli eventi di cui trattasi, adottare misure idonee a tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, vietando comportamenti non conformi alle norme dell'ordinato vivere civile e garantendo la tutela del suolo e delle aree pubbliche e della loro indisturbata fruizione da parte della collettività;

Visti:

- la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.;
- l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e, in particolare, il comma 4, che dispone: *"Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*;
- l'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
- il D.M. Del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008, che definisce ed individua gli ambiti di applicazione della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;
- la Legge della Regione Basilicata n. 41 del 29 dicembre 2009, recante la disciplina della Polizia Locale e le politiche di sicurezza urbana;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato, **dalle ore 15:00 del 26 maggio 2018 alle ore 24:00 del 30 maggio 2018:**

- nel Centro Storico di questa Città, all'interno e lungo il perimetro circoscritto dalle seguenti vie: Corso XVIII Agosto, Via Beato Bonaventura, Via Vescovado, Discesa San Gerardo dall'intersezione con Via Carlo Bo, Via Due Torri, Via XX Settembre, Via Cairoli, Via Alianelli, Via IV Novembre, nonché Via del Popolo;
 - lungo Viale Dante e zone limitrofe, compresa la limitrofa Piazzetta Verdi;
1. di **NON** bivaccare e di **NON** installare tende ed altre strutture precarie per il pernottamento, per la dimora temporanea o per altro diverso uso;
 2. di **NON** accamparsi e di **NON** sdraiarsi anche con giacigli, cartoni, materassi, coperte, sacchi a pelo o simili su suolo pubblico ed aperto all'uso pubblico;
 3. di **NON** tenere o utilizzare bombole di GPL ed ogni altro strumento utilizzabile per la cottura o il riscaldamento di pasti, quali fornelli e simili;
 4. di **NON** insudiciare e sporcare le aree pubbliche e le loro pertinenze, nonché abbandonare rifiuti di qualunque genere sulla strada.

DISPONE

1. che le violazioni alla presente ordinanza, ove non costituiscano fattispecie di reato, vengano punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00; è ammesso il pagamento in misura ridotta. Qualora il fatto accertato integri gli estremi di uno o più illeciti penali, il responsabile sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 347 del Codice di Procedura Penale;
2. che alla contestazione della sanzione amministrativa consegua l'interruzione della condotta vietata, l'allontanamento del trasgressore, la rimozione forzata di ogni mezzo e/o cosa pertinente alla violazione e l'immediato ripristino dello stato dei luoghi;
3. che la mancata interruzione delle condotte vietate o l'eventuale mancato ripristino dello stato dei luoghi comporti la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose mobili utilizzate o destinate a commettere la violazione da conseguirsi mediante il sequestro cautelare degli stessi ai sensi degli artt. 13 e 20 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981;
4. che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio del Comune di Potenza per un periodo di giorni 15 (quindici) e che allo stesso venga data ampia diffusione con la pubblicazione sul sito internet dell'Ente e mediante comunicato stampa agli organi di informazione locale;
5. che il presente provvedimento venga trasmesso per conoscenza alla Prefettura di Potenza, alla Questura di Potenza, al Comando dei Carabinieri di Potenza, alla Guardia di Finanza di Potenza e al Comando di Polizia Locale di Potenza per quanto di rispettiva competenza;
6. che le Forze di Polizia, in concorso con il personale della Polizia Locale di Potenza, sono incaricate di vigilare sulla corretta osservanza delle presente ordinanza.

AVVISA

a norma dell'art. 3 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al T.A.R. di Basilicata oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni nei modi stabiliti dalla legge.

Dalla Residenza Municipale, 22 maggio 2018

IL SINDACO
Dario De Luca